




COMUNE DI BERGAMO

DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE



ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 397/13476 P.G. NELLA SEDUTA DEL 28/03/1997
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI N°584/10072752 P.G. NELLA SEDUTA DEL 06/12/2000 – N°327/10072750 P.G. NELLA SEDUTA
DEL 07/10/2004 – N°52/10012429 P.G. NELLA SEDUTA DEL 24/02/2005 – N°189 Reg./213 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 16/06/2006
– N°230 Reg./243 Prop. Del. DEL 13/06/2008 – N°428 Reg./438 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 19/12/2012 – N. 61 Reg./52 Prop. Del.
DEL 19/02/2015

Art. 1

Il patrocinio dell'Amministrazione comunale viene concesso per manifestazioni o iniziative di rilievo e consiste nell'autorizzazione, ad utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "con il patrocinio del Comune di Bergamo" eventualmente integrata con l'indicazione dell'assessorato competente e, per particolari iniziative, individuate dalla Giunta comunale, l'uso di ulteriori loghi, previamente approvati dalla Giunta stessa.

Nel caso di iniziative a carattere continuativo, il patrocinio concesso non può avere una durata superiore all'anno per il quale è richiesto e il richiedente deve produrre di anno in anno apposita istanza.

Nel concedere il patrocinio, la Giunta può limitare il patrocinio ad un periodo inferiore rispetto a quello chiesto.

Art. 2

Per ottenere il patrocinio, deve essere prodotta apposita istanza corredata dalla dichiarazione di cui agli articoli 6) e 7). Le istanze sono presentate agli assessorati competenti, i quali, dopo averle esaminate, provvedono a trasmettere alla Segreteria del Sindaco quelle che ritengono meritevoli di accoglimento, proponendo alla Giunta la dizione esatta da utilizzare nel materiale pubblicitario e divulgativo che si intende autorizzare, come specificato all'articolo 1) ed eventualmente il periodo.

Art. 3

La Segreteria del Sindaco provvede a redigere un elenco delle richieste pervenute entro il lunedì alle ore 12,00 di ogni settimana, nel quale è annotato il nominativo del richiedente, la denominazione della manifestazione o iniziativa, il periodo in cui avrà luogo e la durata.

Art. 4

L'elenco è inserito nell'O.d.G. della Giunta, in modo da consentire a tutti gli Assessori di averne conoscenza, al pari di ogni singola deliberazione.

Art. 5

Nel caso il patrocinio venga concesso, i richiedenti devono utilizzare, nel materiale pubblicitario e divulgativo, esclusivamente la dizione autorizzata dalla Giunta e limitare l'uso del logo al periodo autorizzato.

Art. 6

La concessione del patrocinio viene limitata, di norma, a manifestazioni o iniziative che vengono svolte a titolo gratuito o il cui ricavato, dedotte le spese di organizzazione delle iniziative o delle manifestazioni, sia devoluto in attività di beneficenza.

A tal fine, il richiedente deve produrre apposita dichiarazione dalla quale risultino le suddette condizioni.

Art. 7

La concessione del patrocinio viene altresì limitata alle manifestazioni che siano organizzate, finanziate o sponsorizzate:

- a. da imprese che non siano a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo, compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari;
- b. da banche che non svolgano operazioni a sostegno o a finanziamento all'export di armi, come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge n.185/1990, a condizione che le stesse abbiano resa pubblica una rigorosa policy in materia.

Il richiedente deve produrre apposita dichiarazione dalla quale risultino le suddette condizioni.

INDICE

Art. 1 -	pag. 1
Art. 2 -	pag. 1
Art. 3 -	pag. 1
Art. 4 -	pag. 1
Art. 5 -	pag. 1
Art. 6 -	pag. 1
Art. 7 -	pag. 2